

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

circa una proposta di direttiva del Consiglio relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni ed ai conferimenti d'attivo che abbiano luogo fra società di Stati membri diversi

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 60ª sessione del 17 e 18 febbraio 1969, il Consiglio ha deciso di chiedere, in conformità dell'articolo 100, secondo comma, del trattato che istituisce la CEE il parere del Comitato economico e sociale circa la proposta surriferita.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal Presidente del Consiglio al Presidente del Comitato economico e sociale, in data 18 febbraio 1969.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che è stato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 39 del 22 marzo 1969, pag. 1.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 79ª sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 25 e 26 giugno 1969, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B, con 45 voti contro 21 e 17 astensioni degli 83 consiglieri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la lettera del 18 febbraio 1969 con la quale il Presidente del Consiglio di ministri lo consulta in merito alla «Proposta per una direttiva del Consiglio relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni ed ai conferimenti di attivo che abbiano luogo fra società di Stati membri»,

visto l'articolo 100 del trattato istitutivo della Comunità economica europea,

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del Comitato di affidare alla sezione specializzata per le questioni economiche l'elaborazione del parere e della relazione in materia (decisione presa il 25 febbraio 1969),

visto il resoconto dei lavori della sezione specializzata per le questioni economiche relativi all'istituzione di una società commerciale europea,

vista la relazione presentata dal sig. Aschoff, relatore,

visto quanto deliberato dalla propria assemblea nel corso della 79^a sessione plenaria del 25 e 26 giugno 1969,

considerando che l'introduzione di un regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni ed ai conferimenti di attivo contribuisce ad eliminare quegli ostacoli fiscali che attualmente rendono impossibili siffatti processi di concentrazione tra società di Stati membri diversi;

considerando che i provvedimenti di natura fiscale devono essere considerati in rapporto agli sforzi volti ad istituire la società commerciale europea e ad armonizzare il diritto delle società, giacchè soltanto il compimento di progressi simultanei nei tre settori in parola consentirà alle imprese della Comunità di giungere ad una dimensione rispondente alle esigenze del mercato mondiale;

considerando che con la proposta in esame si vogliono creare condizioni fiscali atte a consentire o facilitare l'interpenetrazione economica delle imprese europee;

considerando che per eliminare gli attuali ostacoli il futuro regime fiscale comune dovrà evitare qualsiasi imposizione conseguente a fusioni, scissioni o conferimenti d'attivo, pur salvaguardando appieno gli interessi finanziari dello Stato in cui si trova la società conferente;

considerando che il regime fiscale attualmente in vigore per le società aventi degli stabilimenti permanenti all'estero presenta notevoli inconvenienti; che innanzitutto esso può portare ad una doppia imposizione ed implicare discriminazioni a danno di tali stessi stabilimenti; che si deve pertanto migliorare detto sistema, affinché l'eliminazione degli ostacoli fiscali che si oppongono alle fusioni, alle scissioni e ai conferimenti d'attivo possa dare tutti i risultati auspicati;

considerando che la regolamentazione proposta dovrà essere completata dalla possibilità offerta alle imprese di optare per il regime dell'utile mondiale;

considerando che la proposta di direttiva in esame mira a garantire il principio della neutralità fiscale e ad evitare qualsiasi doppia imposizione;

considerando che una stretta interpenetrazione delle imprese degli Stati membri favorisce l'integrazione europea,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato economico e sociale approva la proposta di direttiva in oggetto, fatte salve le seguenti osservazioni.

I. Osservazioni generali

1. Il Comitato reputa che l'introduzione di un regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni e ai conferimenti d'attivo possa dar luogo eventualmente a distorsioni di concorrenza rispetto ad analoghi fenomeni di concentrazione che si producono a livello nazionale. Esso suggerisce pertanto che la Commissione rivolga una raccomandazione ai governi degli Stati membri per indurli ad adattare le rispettive legislazioni fiscali al regime fiscale comune, almeno nei casi in cui esse siano più sfavorevoli di quest'ultimo.

2. Considerato il fatto che la direttiva riguarda soltanto le società soggette all'imposta sulle società, il Comitato propone di esaminare se non sia possibile estendere il campo di applicazione della direttiva alle società di persone, onde offrire anche a queste la possibilità di procedere a concentrazioni a livello internazionale.

3. Il Comitato afferma che contemporaneamente all'eventuale emanazione della direttiva da parte del Consiglio si dovrebbe trovare una soddisfacente soluzione ai seguenti problemi fondamentali:

- creare le premesse atte ad incoraggiare maggiormente gli sforzi di concentrazione delle medie e piccole imprese servendo così anche gli interessi dell'intera economia;
- garantire che in qualsiasi processo di fusione e concentrazione siano tutelati gli interessi ed i diritti di carattere economico e sociale dei lavoratori; inoltre i lavoratori ed i loro sindacati devono essere tempestivamente informati e consultati in merito a tutti i processi in parola e soprattutto alle loro conseguenze economiche e sociali.

II. Osservazioni particolari

Articolo 2

Il Comitato propone di menzionare espressamente nell'articolo 2, punto 1, lettera a), i seguenti due casi

di fusione, che hanno una certa importanza in vari Stati membri:

- il trasferimento di parti di patrimonio in via di liquidazione prima della ripartizione tra gli azionisti del patrimonio della società;
- la fusione con una società alla quale, oltre alla società che l'assorbe, non sono interessati altri proprietari di quote di partecipazione.

Articolo 3

È necessario completare il trattino indicante la « imposta sulle società in Italia » con il seguente brano di frase: « e ricchezza mobile cat. B ».

Articolo 12

Il Comitato è convinto che l'introduzione del principio dell'utile mondiale riveste attualmente un'importanza essenziale per la Comunità, essendo questo già applicato in alcuni Stati membri. Esso si chiede tuttavia se sia opportuno introdurre sin d'ora nella direttiva in esa-

me detto principio generale, visto che le modalità relative alla sua applicazione saranno stabilite solo successivamente dal Consiglio, che dovrà deliberare all'unanimità. Il Comitato propone di esaminare se non sia opportuno sopprimere nel punto 5 il brano di frase « deliberando all'unanimità », dato che è inutile accordarsi su un principio quando poi la definizione delle modalità di applicazione, e pertanto l'applicazione del principio stesso, possono fallire a causa dell'opposizione di uno Stato membro.

Onde evitare la compilazione di un secondo bilancio fiscale conforme alle disposizioni dello Stato in cui si trova la sede della società, il Comitato propone che detta società possa riprendere i risultati della gestione accertati in conformità delle disposizioni vigenti, per il calcolo degli utili imponibili, nello Stato in cui si trova lo stabilimento permanente. A giudizio del Comitato, questa semplificazione sarebbe ammissibile almeno per le società che hanno degli stabilimenti permanenti in un altro Stato membro, poichè per quanto riguarda il calcolo degli utili imponibili le disposizioni degli Stati membri non presentano divergenze troppo grandi.

Fatto a Bruxelles, addì 26 giugno 1969.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Mathias BERNIS

ALLEGATO

al parere contenente gli emendamenti respinti nella 79ª sessione plenaria

Emendamento n. 1

presentato dal sig. Markmann e inteso ad aggiungere al punto 3 delle osservazioni generali del parere un nuovo capoverso del seguente tenore:

- « — elaborare una definizione inequivocabile della nozione « imprese aventi una posizione dominante sul mercato » ed introdurre un obbligo generale di autorizzazione per le fusioni »;

Questo emendamento è stato respinto con 42 voti contrari, 38 favorevoli e 3 astensioni.

Emendamento n. 2

presentato dal sig. Markmann ed inteso ad aggiungere nel punto 3 delle osservazioni generali del parere un altro capoverso così redatto:

- « — fare in modo che alle decisioni economiche siano associate, nella più vasta misura possibile, tutte le persone che partecipano al processo produttivo »;

Questo emendamento è stato respinto con 42 voti contrari, 41 favorevoli e 2 astensioni.

Emendamento n. 3

presentato dal sig. Markmann ed inteso ad aggiungere il seguente testo alle osservazioni sull'articolo 12:

«Il Comitato ritiene inoltre che le modalità comuni di applicazione del regime dell'utile mondiale di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, e segnatamente l'imposizione in base a detto sistema, possano essere fissate soltanto dopo che si sarà proceduto ad una armonizzazione delle aliquote e dei regimi applicabili dagli Stati membri in materia di imposta sulle società».

Motivazione

A norma dell'articolo 12, comma 2, soltanto la società madre è soggetta all'imposta nel caso in cui si applichi il regime dell'utile mondiale; tale imposizione deve avvenire — ai sensi del comma 3, lettera a) dello stesso articolo — in base alla legislazione vigente nello Stato in cui ha sede la società madre. Tale norma costituisce un notevole incentivo a trasferire la sede delle società madri negli Stati membri che applicano, nei rispettivi casi, l'aliquota di imposta più bassa. L'importanza di questo incentivo è dimostrata dal fatto che l'aliquota dell'imposta sulle società applicata, ad esempio, in Italia, ammonta omogeneamente soltanto al 15 % del reddito e allo 0,75 % del patrimonio e in Belgio oscilla tra il 25 % e il 35 % del reddito, mentre nella Repubblica federale di Germania ammonta al 51 % del reddito per gli utili non distribuiti e al 15 % per quelli distribuiti; a ciò si aggiunge un'imposta sul patrimonio pari all'1 %. Anche la Francia conoscerebbe numerosi casi di trasferimento di sede, dato che l'aliquota dell'imposta sulle società applicata in questo paese ammonta, di massima, al 50 % del reddito. *Stando così le cose*, l'applicazione del regime dell'utile mondiale a norma dell'articolo 12 è assolutamente inaccettabile.

Questo emendamento è stato respinto con 39 voti contrari, 32 favorevoli e 9 astensioni.

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

circa una proposta di una direttiva del Consiglio relativa al regime fiscale comune applicabile alle società madri e alle società figlie di Stati membri diversi

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 60ª sessione del 17 e 18 febbraio, il Consiglio ha deciso di chiedere, in conformità dell'articolo 100, secondo comma, del trattato che istituisce la CEE il parere del Comitato economico e sociale circa la proposta surriferita.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal Presidente del Consiglio al Presidente del Comitato economico e sociale, in data 18 febbraio 1969.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che è stato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 39 del 22 marzo 1969, pag. 7.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 79ª sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 25 e 26 giugno 1969, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B, con 44 voti contro 20 e 15 astensioni dei 79 consiglieri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente: